

Costi per l'ottenimento dei bonus fiscali da ripartire lungo la durata del credito

La ripartizione dovrebbe avvenire con il criterio del costo ammortizzato o tramite risconti attivi

/ Alessandro SAVOIA

Con la [comunicazione](#) del 3 agosto 2021 l'OIC è intervenuto per fornire le più **corrette indicazioni** in merito al trattamento contabile da riservare ai bonus edilizi e, tra questi, al c.d. superbondus del 110%.

Dal documento emergono, peraltro, utili indicazioni in merito all'iscrizione e alla valutazione in bilancio dei crediti tributari, siano essi rappresentati da **detrazioni fiscali** oppure da veri e propri crediti d'imposta. Tali considerazioni vanno, cioè, al di là del trattamento da riservare al solo superbondus, o ai bonus edilizi in genere, e a ben vedere possono essere estese anche ad altre agevolazioni alle quali stanno facendo ampio ricorso le imprese.

In particolare, la comunicazione al § 7 richiama quanto previsto dal § 86 del documento OIC [25](#), ricordandoci che "la valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci CII5-*bis* «crediti tributari» e D12 «debiti tributari») è effettuata secondo la **disciplina generale** prevista rispettivamente per i crediti nell'OIC [15](#) «Crediti» e per i debiti nell'OIC [19](#) «Debiti»".

Ne consegue che il redattore di bilancio dovrà fare riferimento a quanto previsto dall'[art. 2426](#) comma 1 n. 8 c.c., procedendo a valutare il credito tributario "secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale (c.d. attualizzazione, *ndt*) e ... del valore di presumibile realizzo".

L'aspetto dell'attualizzazione è certamente quello di più facile percezione. Taluni crediti, infatti, possono essere fruiti dalle imprese nel corso di un **lasso di tempo pluriennale** (in taluni casi anche in dieci anni), senza il riconoscimento di alcun interesse. Per alcuni di questi, peraltro, esiste un mercato attivo dal quale desumere un tasso di mercato di riferimento.

Per contro, non va dimenticata l'esigenza di gestire contabilmente anche gli eventuali costi di transazione. Di norma, tali costi – se riferiti a crediti tributari – sono di modesto importo, se non addirittura nulli. Generalmente, infatti, per i crediti tributari che si generano nell'ambito degli ordinari adempimenti fiscali assolti dal contribuente, è difficile rinvenire **specifici costi** marginali direttamente attribuibili al sorgere di tali poste.

Discorso diverso vale per altri crediti fiscali, in particolare per molti dei bonus conseguenti ai tanti provvedimenti emanati dal legislatore per stimolare gli investimenti e il rilancio dell'economia post COVID-19. Si pen-

si al credito d'imposta per gli **investimenti in beni strumentali** (ordinari o industria 4.0), al superbondus 110% o ad altri bonus fiscali per accedere ai quali l'impresa si avvale dell'intervento di appositi consulenti.

È opportuno ricordare che l'OIC 15 al § 19 precisa che "i costi di transazione sono costi marginali **direttamente attribuibili** all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria" e definisce costo marginale "un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". Ancora è previsto che "i costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti".

Non vi è dubbio, in particolar modo nei bonus fiscali più complessi, che i costi di taluni consulenti sono sostenuti dall'impresa **al solo fine** di beneficiare di una determinata agevolazione.

Ecco quindi che, se ricondotte nel novero dei costi di transazione, tali spese non dovrebbero essere addebitate a Conto economico nel solo esercizio di sostenimento, ma dovrebbero essere ripartite **lungo la durata del credito** tributario con il criterio del costo ammortizzato o, in tutti i casi in cui tale criterio può non essere applicato (*in primis* bilanci in forma abbreviata e bilanci delle micro imprese), con l'ausilio di appositi risconti attivi come indicato al § 48 dell'OIC 15. Resta salva, evidentemente, la possibilità di applicare quanto previsto dall'[art. 2423](#) comma 4 c.c. in tema di rilevanza.

La problematica evidenziata va al di là della mera rappresentazione in bilancio dei costi di transazione.

A tal riguardo, pare utile ricordare che, di recente, con la risposta interpello n. [166](#) del 6 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate, ancorché in riferimento ai costi di transazione sostenuti dall'incorporata per l'acquisto della partecipazione totalitaria nell'incorporante, imputati a Conto economico e poi confluiti nel bilancio dell'incorporante per effetto di una fusione inversa con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali, ha precisato che "nel presupposto che l'Istante abbia correttamente rappresentato in bilancio gli oneri in esame [...] deve ritenersi che gli stessi assumano **rilevanza anche ai fini fiscali**".